



Ministero delle Finanze
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III REPARTO OPERAZIONI
Ufficio Criminalità Organizzata
e altri Servizi Extratributari

Divisione _____ Sez. _____

Prot. N. 368140 Allegati _____

Roma, **04 GEN. 2001** 20 _____

Al _____

Risposta al foglio del _____

Div. _____ Sez. _____ N. _____

OGGETTO: Relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 1999 (art. 40 D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148).

AL MINISTERO DEL TESORO

- Dipartimento del Tesoro

. Direzione V- Valutario Antiriciclaggio ed Antiusura

R O M A

Riferimento foglio n. 849805 in data 18 ottobre 2000.

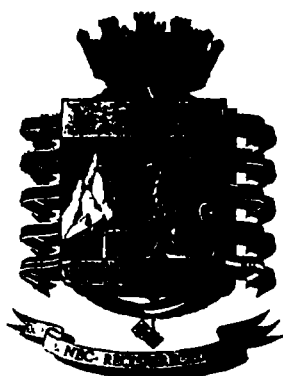
In esito a quanto richiesto con il foglio in riferimento, si invia, in allegato, la relazione analitica sull'attività svolta dal Corpo nell'anno 1999 per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Col.t.ST Vincenzo Suppa)

PAGINA BIANCA



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III REPARTO OPERAZIONI
Ufficio Criminalità Organizzata e altri Servizi Extratributari



RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 1999
PER PREVENIRE E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE
(ART. 40 DEL D.P.R. N. 148/1988)

INDICE

- 1. PREMESSA NORMATIVA.-----*
- 2. SANZIONI.-----*
- 3. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI.-----*
- 4. RUOLO DEL NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA.---*
- 5. CONCLUSIONI.-----*
- 6. RISULTATI CONSEGUITI.-----*

1. PREMESSA NORMATIVA.

Le norme valutarie hanno da sempre rappresentato uno strumento a tutela dell'economia nazionale, intesa in senso lato, attraverso il controllo dei mezzi di pagamento da e verso l'estero.

Ripercorrendo gli aspetti salienti della produzione normativa in tema di legislazione valutaria, occorre muovere dalla legge 25 luglio 1956, nr. 786 (cd. Legge Valutaria), che ha convertito il D.L. 6 giugno 1956, nr. 476, promulgata in un complessivo contesto storico alquanto delicato.

In tale ottica, è, pertanto, comprensibile il regime ad imposizione negativa che la legge prevedeva secondo il quale, sostanzialmente, *"tutto è vietato ad eccezione di ciò che è espressamente consentito"*.

Per rispondere ad una profonda esigenza di impedire il deflusso dei capitali verso l'estero, il Legislatore con la legge 30 aprile 1976, nr. 159, introduceva nell'ordinamento alcune fattispecie penali tra cui si ricordano l'esportazione di valuta e la costituzione di capitali all'estero. La legge in argomento rivestiva fondamentale importanza per il Corpo in quanto istituiva il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, riconoscendone agli appartenenti i medesimi poteri investigativi dei funzionari del Servizio Ispettivo dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Successivamente, iniziava una progressiva e graduale inversione di tendenza nella portata delle norme valutarie, fino al raggiungimento di una completa liberalizzazione della circolazione dei capitali tramite la eliminazione delle barriere all'epoca esistenti e difficilmente coniugabili con la creazione dei presupposti necessari per l'attuazione del Mercato Comune Europeo.

Con la legge 29 settembre 1986, nr. 599, il Governo riceveva delega per l'emanazione di decreti sulla base del nuovo principio della "Libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero".

In virtù di tale delega, veniva inizialmente emanato il D.P.R. 29 settembre 1987, nr. 454, poi sostituito dal D.P.R. 31 marzo 1988, nr. 148, c.d. Testo Unico Valutario (tuttora in vigore), improntato secondo una impostazione opposta a quella della precedente Legge Valutaria, prevedendo che *"tutto è consentito tranne quello espressamente vietato"*.

Le fattispecie penali valutarie erano state definitivamente depenalizzate dalla legge 21 ottobre 1988, nr. 455.

Sempre nel corso del 1988, veniva emanata la Direttiva Comunitaria nr. 88/361/CEE del 24 giugno del predetto anno, che ha imposto ai paesi membri di " ... *sopprimere le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri* ... ".

Con Decreto Interministeriale 27 aprile 1990, entrato in vigore il 14 maggio 1990, sono stati recepiti i principi comunitari, sancendo di fatto la fine del monopolio dei cambi ed autorizzando, in via generale, residenti e non alla maggior parte dei comportamenti in precedenza vietati dal D.P.R. nr. 148/1988.

Un correttivo a siffatto provvedimento, volto principalmente a prevenire la sottrazione di imponibili alla possibilità di controllo del fisco - non sottovalutando, peraltro, la necessità di prevenzione di eventuali fenomeni di riciclaggio - è stato apportato con l'emanazione del D.L. 27 aprile 1990, nr. 91, poi reiterato nel D.L. 28 giugno 1990, nr. 167, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1990, nr. 227, avente ad oggetto "*Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori*".

Tale provvedimento, comunemente conosciuto come "*Monitoraggio fiscale*", e tuttora in vigore, seppure con modificazioni, è stato motivato con la necessità dell'Erario di monitorare i trasferimenti di valuta da e per l'estero per motivi fiscali.

La tutela, che si sostanzia in una serie di obblighi ed adempimenti diversi a seconda delle modalità con le quali le operazioni vengono effettuate, nell'originale formulazione del decreto, era assicurata mediante tre strumenti:

- la disciplina delle "evidenze bancarie";
- l'obbligo di esposizione in dichiarazione degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria;
- i vincoli ai trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari e connesso sistema di avvisi in dogana.

In buona sostanza, il sistema così congegnato prevedeva la canalizzazione attraverso gli intermediari abilitati dei trasferimenti transfrontalieri nonché il contestuale divieto di esportazione o importazione al seguito di denaro da parte dei residenti per importi eccedenti i venti milioni di lire.

Tuttavia, poiché il tenore di tale norma, a livello comunitario, è stato ritenuto contrastante con il principio della libera circolazione dei capitali previsto dal Trattato di Roma, con apposita delega legislativa prevista nell'ambito della legge 6 febbraio 1996, nr. 52, è stata prevista la revisione della disciplina in questione.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 30 aprile 1997, nr. 125, che ha apportato modifiche alla legge nr. 227/1990, si è giunti alla sostituzione del regime della canalizzazione dei movimenti valutari superiori a lire 20 milioni con il sistema della dichiarazione dei trasferimenti al seguito, aderendo, in tal modo, al principio dell'assoluta libertà di trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli ed altri valori senza limiti di importo.

Le novità introdotte dal citato D.Lgs. nr. 125/1997 si sostanziano, nelle sue linee essenziali:

- nella completa liberalizzazione di tutti i trasferimenti di denaro o titoli al seguito;
- nella previsione di una preventiva dichiarazione per l'U.I.C., per i trasferimenti eccedenti i 20 milioni di lire;
- in una modifica del regime sanzionatorio oltre alla previsione di specifiche norme in tema di sequestro.

2. SANZIONI.

Le sanzioni per le violazioni dei precetti stabiliti nella legge nr. 227/1990, e successive integrazioni e modificazioni, sono stabilite nell'art. 5 della medesima legge.

a. Sanzioni a carico degli intermediari

Il primo comma del citato art. 5 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% degli importi a cui la violazione si riferisce, a carico degli intermediari che non osservano le disposizioni di cui all'art. 1.

Il riferimento a tale articolo impone l'individuazione delle singole fattispecie attraverso la loro estrapolazione nell'ambito dei seguenti adempimenti stabiliti in capo agli intermediari:

- (1) omessa annotazione delle operazioni di trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori, superiori a lire 20 milioni;
- (2) omessa conservazione delle evidenze;
- (3) omessa o irregolare trasmissione dei dati all'Anagrafe Tributaria.

b. Sanzioni afferenti il quadro RW (ex quadro W)

L'art. 5 prevede sanzioni diverse in relazione al differente obbligo al quale non si è adempiuto:

- (1) l'omessa o irregolare indicazione, nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi, dei trasferimenti da o per l'estero diversi dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria è punita con la sanzione pecuniaria fissa di lire un milione quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni;
- (2) l'omessa o irregolare indicazione, nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi, degli investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria è punita con la sanzione pecuniaria fissa di lire un milione;
- (3) l'omessa o irregolare indicazione, nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi, dei trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

c. Sanzioni inerenti il mancato o irregolare adempimento dell'obbligo di dichiarazione

Il mancato adempimento all'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge - sia con riferimento a trasferimento di denaro o titoli al seguito sia in relazione a trasferimenti da e per l'estero mediante plico postale -, è punito (art. 5, comma 3,) con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di 20 milioni di lire, con un minimo di lire 200 mila.

d. Sanzioni inerenti il mancato o irregolare adempimento dell'obbligo di indicazione dei dati su apposito modello in caso di esonero dalla presentazione dei redditi

L'articolo 5, comma 6, punisce l'obbligo in questione con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- (1) di lire un milione, allorquando la violazione riguarda gli investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria;
- (2) dal 5% al 25% degli importi non dichiarati, allorquando la violazione riguarda i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria.

Oltre alle predette sanzioni di natura amministrativa, l'art. 5 prevede anche fattispecie aventi rilevanza penale (di seguito richiamate).

e. Delitto di false indicazioni all'intermediario

Il comma 8 prevede un'ipotesi di reato ascrivibile a carico di chiunque fornisce agli intermediari false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o per l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire gli adempimenti degli obblighi in capo agli intermediari stessi.

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, l'ipotesi appena citata è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

f. Delitto inerente le operazioni effettuate per conto di altro soggetto

Il successivo comma 8-bis introduce una specifica ipotesi di reato a carico di colui che, nel rendere la dichiarazione prevista dall'art. 3, omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false.

Anche tale ipotesi delittuosa, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

3. MODALITA DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI.

Le misure di controllo ai flussi transfrontalieri di capitali, finalizzati alla verifica del corretto assolvimento dei vincoli dichiarativi, sono demandate a tutti i Reparti del Corpo nei limiti delle rispettive competenze, atteso che assumono pari valenza:

- la vigilanza svolta presso i valichi di frontiera, per ricevere dai transitanti le dichiarazioni attestanti l'importazione o l'esportazione di valuta, titoli o valori mobiliari;
- gli accertamenti effettuati all'interno del territorio, anche nell'ambito dei controlli di natura fiscale, volti al riscontro dell'origine e della causa delle movimentazioni.

Al riguardo si evidenzia il particolare ruolo assunto dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria nel contesto operativo in esame, essendo stato istituito per effetto della ricordata legge 30 aprile 1976, n. 159, espressamente con il compito di prevenire, accertare e reprimere le violazioni delle norme valutarie.

Per quanto concerne le modalità operative, con l'avvenuta liberalizzazione della circolazione delle persone, delle merci e dei capitali di cui si è fatto cenno in precedenza, non è più consentito mantenere presidi fissi lungo il confine con gli altri Stati dell'Unione; i Comandi interessati alla specifica attività, pertanto, effettuano la vigilanza in modo mobile e saltuario.

Nell'attività dei Reparti del Corpo, eseguita secondo le istruzioni impartite dal Comando Generale con circolare n. 221667 in data 11 giugno 1997, i militari impiegati nel controllo valutario in occasione dei **passaggi intracomunitari**:

- verificano che le persone in uscita dallo Stato, che detengono somme in contanti, titoli o valori mobiliari per importi superiori a venti milioni di lire, rechino al seguito copia della prescritta dichiarazione, completa in ogni sua parte, presentata ai competenti uffici nelle 48 ore precedenti;
- redigono un apposito verbale di constatazione nei confronti di tutti i transitanti in entrata nel territorio dello Stato, trovati in possesso di denaro contante, titoli e valori mobiliari per importi superiori a venti milioni di lire, dal quale risultino le generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto controllato, la distinta delle somme trasportate ed i dati della persona per conto della quale l'operazione eventualmente dovesse essere effettuata.

Per quanto concerne i **passaggi extracomunitari**, i militari:

- impegnati negli ordinari servizi di vigilanza e riscontro presso gli spazi doganali accertano che tutte le persone che detengano – sia in entrata che in uscita dallo Stato – denaro contante, titoli o valori mobiliari per importi superiori a venti milioni di lire, abbiano presentato agli uffici doganali di confine la prescritta dichiarazione e che rechino al seguito l'esemplare di pertinenza;
- impiegati in attività di controllo lungo il confine, al di fuori degli spazi doganali, verbalizzano direttamente le violazioni riscontrate.

L'attività svolta nell'ambito dei confini, ha il suo naturale sviluppo nell'invio di copia della documentazione acquisita ai reparti della Guardia di Finanza territorialmente competenti, i quali provvedono alla verifica della regolarità della situazione riscontrata o alle eventuali contestazioni al responsabile delle violazioni emergenti.

La procedura tuttora seguita in occasione della rilevazione di illeciti valutari, è la seguente:

- a) contestazione immediata delle violazioni valutarie, a cura del Comando operante ovvero della locale dogana, in ossequio alla disciplina prevista dagli artt. 323 T.U.L.D. e 26 D.P.R. 148/88;

- b) tempestiva comunicazione al reparto territorialmente competente in relazione al luogo di residenza del trasgressore, per il successivo sviluppo dell'attività operativa, anche mediante l'invio di copia di eventuale documentazione rinvenuta nel corso del controllo e ritenuta utile ai fini degli approfondimenti investigativi.

Sulla base delle esperienze operative maturate sino ad oggi, nella considerazione che il fenomeno degli illeciti valutari appare caratterizzato da un *trend* di tendenziale decrescita rispetto ad altre attività di servizio, è possibile affermare che il sistema di frode maggiormente utilizzato è quello dell'occultamento di valori tra gli effetti personali, sulla persona ed all'interno di veicoli.

In generale, si può notare come le tecniche utilizzate per l'occultamento della valuta (nelle transazioni di importi non rilevanti) non siano così complesse come quelle adottate per nascondere armi o droga.

Del resto, non si possono certo comparare le trasgressioni valutarie ad altre attività illecite (traffico di armi, droga, contrabbando, immigrazione clandestina, etc..), anche se risulta facilmente intuibile come il primo aspetto rappresenti in molti casi la fase conclusiva delle predette attività.

Una ulteriore, recente metodologia a cui viene fatto frequente ricorso per il trasferimento di denaro all'estero, più volte riscontrata durante lo svolgimento dei servizi indirizzati alla repressione delle infrazioni valutarie, è rappresentata dai servizi prestati da società c.d. "money transfer".

Si tratta di un sistema di movimentazione dei capitali articolato su una rete internazionale di agenti mandatarî nei singoli Stati - autorizzati a svolgere attività finanziaria - che, a loro volta, si avvalgono di submandatarî costituiti da persone fisiche o giuridiche che non svolgono attività finanziaria.

La parte consistente della clientela delle società in argomento, che operano sul territorio nazionale mediante un proprio sistema di comunicazioni assicurando il trasferimento all'estero, in forma anonima, di fondi in ristrettissimi spazi di tempo, è costituita da persone - tra cui moltissimi cittadini extracomunitari - che non accedono, per varie ragioni, ai tradizionali servizi bancari per l'invio oltreconfine di somme di denaro.

4. RUOLO DEL NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA.

Il Nucleo Valutario, come esplicita la sua stessa denominazione, è stato costituito con una vocazione del tutto peculiare e specialistica rivolta a contrastare, quale articolazione altamente operativa e dotata dell'insieme dei più ampi poteri conferiti dall'ordinamento, le violazioni valutarie.

I compiti affidati in materia al Reparto con l'atto dispositivo del Comandante Generale nr. 12694/R/319 del 15 maggio 1976, concernono infatti:

- l'esecuzione d'iniziativa di indagini ed accertamenti per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni valutarie;
- l'esecuzione di indagini ed accertamenti richiesti dagli organi centrali valutari e dal Comando Generale.

Le ulteriori proiezioni operative del Nucleo sono rivolte:

- al contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro "sporco" acquisendo e sviluppando ogni utile notizia nello specifico comparto.

In tale contesto, anche in considerazione delle prerogative direttamente attribuite al Nucleo Valutario dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni, il Reparto ha il compito di:

- . indirizzare e coordinare, in ambito nazionale, l'attività di controllo nei confronti degli intermediari finanziari;
- . approfondire investigativamente le segnalazioni di operazioni sospette di cui alla legge nr. 197/91;
- al contrasto al fenomeno dell'abusivismo finanziario ed all'usura;
- all'esecuzione di attività di polizia giudiziaria delegata inerente casi di riciclaggio particolarmente rilevanti;
- alla collaborazione con la CONSOB per la tutela del mercato mobiliare.

Il Nucleo Speciale - fermo restando che nello svolgimento dell'attività antiriciclaggio prevista dalla legge 5 luglio 1991, nr. 197, i suoi appartenenti possono disporre, per espressa disposizione legislativa, dei medesimi poteri previsti dal citato D.P.R. nr. 148/1988 - persegue risultati nel comparto prettamente valutario mediante un'azione di servizio che si sostanzia attraverso:

- gli input investigativi derivanti dall'esecuzione di servizi istituzionalmente demandati al Reparto (sviluppo segnalazioni ex art. 3 della citata legge nr. 197/1991 ovvero controlli ispettivi ex art. 5 medesima legge);
- l'approfondimento di informazioni che provengono da Reparti territoriali i quali perseguono comunque le violazioni valutarie in via autonoma secondo le modalità sub 3;

- lo sviluppo di indagini attivate autonomamente ovvero a seguito dei sequestri di valuta, di titoli di credito e di documentazione operati alle frontiere nei confronti di persone ritenute responsabili di illeciti valutari.

Nella consapevolezza che l'attività posta in essere dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria sarebbe risultata incompleta se non fosse stata realizzata la necessaria integrazione con il sostanziale apporto degli altri Reparti del Corpo, il Comando Generale ha emanato disposizioni di dettaglio inerenti il coordinamento dell'attività del Nucleo Valutario nel settore con quella di altri Comandi, con le quali è stato ribadito il suo ruolo centrale nell'ambito delle strategie di contrasto allo specifico fenomeno.

In tale contesto, peraltro, va evidenziato anche il complessivo riassetto ordinativo che ha interessato l'intera Guardia di Finanza.

In seguito a tale ristrutturazione del Corpo, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria è stato organicamente inquadrato nel Comando Investigazioni Economico Finanziarie, unitamente allo S.C.I.C.O., al Nucleo Speciale Repressioni Frodi Comunitarie ed al Nucleo Speciale Investigativo.

5. CONCLUSIONI.

Come evidenziato nelle pagine precedenti, la prevenzione e repressione degli illeciti valutari assumono particolare rilievo tra i compiti istituzionali demandati al Corpo, soprattutto nella considerazione che le violazioni della specie sono talvolta riconducibili ad ipotesi di riciclaggio di denaro sporco, evasione fiscale nonché altre tipologie delittuose coinvolgenti aspetti finanziari.

La depenalizzazione degli illeciti valutari e la realizzazione di un sistema di liberalizzazione delle movimentazioni di capitali, non devono però indurre nell'errata convinzione che sia stato depotenziato il sistema di vigilanza nel settore.

In realtà, si è dovuto solamente rimodulare l'attività di servizio, cercando di operare su due direttrici fondamentali individuabili nell'accertamento delle violazioni amministrative legate al mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione (nel caso in cui si muovimenti valuta per importi superiori a venti milioni di lire) e la necessità di risalire ad eventuali operazioni sospette, al fine di verificarne la provenienza illecita.

Contestualmente alla riorganizzazione sotto il profilo operativo, sarebbe opportuno intraprendere alcune iniziative anche sul piano normativo, al fine di rendere maggiormente efficace il dispositivo approntato dal Corpo per il monitoraggio delle movimentazioni finanziarie e prevenire eventuali finalità illecite.

In proposito, si ritiene auspicabile l'attuazione del citato decreto legislativo n.125/97, nella parte in cui è previsto il "travaso" dall'Ufficio Italiano cambi all'Amministrazione finanziaria dei dati attinenti le dichiarazioni di importazione ed esportazione dei capitali per importi superiori a venti milioni di lire.

La costituzione di tale banca dati telematica, consentirebbe ai Reparti della Guardia di Finanza che abbiano redatto i processi verbali di constatazione, la verifica "on line" dell'esatto adempimento dell'obbligo di dichiarazione, in modo da riscontrare in tempo reale l'avvenuta presentazione della stessa nonché la corrispondenza tra il suo contenuto e la situazione di fatto accertata nel corso del controllo.

Inoltre, con riferimento ai servizi di invio fondi all'estero mediante il ricorso ai c.d. "money transfer" indicati sub 3., si reputa indispensabile - pur nel rispetto del principio della libertà d'impresa - la previsione di adeguati requisiti di onorabilità per i submandatari che ottengono il mandato, al fine di impedire che soggetti sforniti della necessaria affidabilità si inseriscano nel circuito dell'erogazione del credito nei confronti del pubblico.

6. RISULTATI CONSEGUITI.

Si riportano, riepilogati in apposito prospetto, i risultati conseguiti dai Reparti del Corpo nel corso del 1999 a seguito dell'attività di contrasto alle infrazioni valutarie ai sensi del D.P.R. 148/88, raffrontati con il 1998.

	1998	1999
Soggetti verbalizzati (n.)	875	937
. non denunciati (n.)	874	935
. ignoti (n.)	1	2
Violazioni (illeciti amministrativi) (n.)	805	840
Sequestri		
- Titoli esteri (m.l.)	4.090.813	2.772.320
- Titoli nazionali (m.l.)	30.421.757	6.357.576
- Fiorini olandesi (m.l.)	71.731	4.003
- Franchi francesi (m.l.)	210.267	499.903
- Lire italiane (m.l.)	5.187.807	4.387.803
- Marchi tedeschi (m.l.)	877.328	257.868
- Pesetas spagnole (m.l.)	624.155	65.098
- Sterline inglesi (m.l.)	26.493	55.086
- Dollari U.S.A. (m.l.)	2.357.527	2.776.854
- Yen giapponesi (m.l.)	8.933	32.518
- Scellini austriaci (m.l.)	23.128	=
- Franchi svizzeri (m.l.)	1.841.673	654.196
- Valuta extraeuropea diversa (m.l.)	3.465	51.874
- Quote societ. e azioni (m.l.)	20.317.470	=
- Oro non lavorato (gr.)	223.470	34.126
- franchi belgi (m.l.)	=	16.320
- documentazione valutaria (n.)	2.403	1.452

Legenda: m.l. = Migliaia di lire

*Ministero del Commercio con l'Estero*DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI
SCAMBI E PER LA INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE - DIV. I -

S/102411/500

Prot. N.º *Allegati**Risposta al Foglio N.º**del*

OGGETTO Relazione da obbligo di legge

e p c

Roma 5 MAR. 2001 - 19 -MINISTERO DEL TESORO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DIREZIONE V - Valutario, Antiriciclaggio
ed Antiusura - Ufficio VII
ROMA- GABINETTO
- DIREZIONE GENERALE POLITICHE
COMMERCIALI

SEDE

Si fa riferimento alla nota n. 232398 del 27 febbraio scorso con cui codesto Ministero ha chiesto il parere dello scrivente in merito alla relazione al Parlamento sull'attività di accertamento delle infrazioni valutarie svolta dalla Guardia di Finanza, dall'U.I.C. e dalla Banca d'Italia nel 1999.

Al riguardo si osserva che, come rilevato da codesto stesso Ministero, la disposizione del D.P.R. 148/1988 (art. 40), che prevede detto adempimento ha sostanzialmente perduto, con la liberalizzazione valutaria intervenuta con D.M. 27 aprile 1990, la sua originaria funzione.

In questo contesto di liberalizzazione si deve infatti far riferimento anche alle successive modifiche al citato DPR 148/1988 riguardanti, in particolare, l'abrogazione dell'art. 12 e dell'art. 15 commi 3 e 4.

Con l'abrogazione dell'art. 12, operata dall'art. 34 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è caduto il residuo obbligo di canalizzazione, (e cioè di utilizzo degli intermediari abilitati per il trasferimento dei compensi di mediazione), mentre con la legge 17 gennaio 2000, n. 7 - liberalizzazione del mercato dell'oro greggio - che ha abrogato l'art. 15, commi 3 e 4 è venuto meno l'obbligo di autorizzazione di questo Ministero per le operazioni aventi ad

*Ministero del Commercio con l'Estero**Roma,**19 ..**Al**Prot. N.º .. Allegati ..**Risposta al Foglio N.º ..**del ..*

OGGETTO ..

oggetto oro ed è stato stabilito contestualmente l'obbligo di dichiarazione delle stesse all'U.I.C.

Si rileva che, nel contempo, provvedimenti legislativi successivi al D.M. 27.4.1990 quali quelli relativi agli embarghi hanno utilizzato, per sanzionare le relative infrazioni, il sistema normativo e procedurale proprio del più volte citato D.P.R. 148/1988, cosicché l'attuale relazione ex art. 40 copre infrazioni che pur essendo perseguite con gli strumenti predisposti per la materia valutaria non rientrano, di fatto, nella previsione dello stesso art. 40.

Sarebbe quindi opportuno che la relazione in argomento indicasse la distinzione che occorre fare tra le infrazioni valutarie propriamente dette e le altre, precisando anche, come suggerito dall'U.I.C., che le stesse infrazioni valutarie dovrebbero piuttosto essere definite come "statistiche", in quanto conseguenti non alla violazione di un divieto attinente a un rapporto obbligatorio tra residenti e non residenti, ma a mancate segnalazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianfranco Caprioli